

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE:

TEATRO DIALETTALE STABILE
della REGIONE LIGURE

Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente del 19 marzo 2019 per adeguarlo al disposto del D.Lsg 11/2017 che prevede la trasmigrazione delle a.p.s. dal registro regionale al RUNTS.



STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE:



TEATRO DIALETTALE STABILE
della REGIONE LIGURIA



Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente
del 19 marzo 2019 per adeguarlo al disposto del
D.Lgs 11/2017 che prevede la trasmissione delle
a.p.s. dal registro regionale ai RUNTS.

Sommario

TITOLO PRIMO DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE.....	1
Art. 1 – Denominazione.....	1
Art. 2 – Sede.....	1
Art. 3 – <i>Durata</i>	1
Art. 4 – Oggetto sociale.....	1
TITOLO SECONDO SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI.....	2
Art. 5 – I soci.....	2
Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci.....	3
Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori.....	4
TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI.....	5
Art. 8 – Organi sociali.....	5
Art. 9 – Assemblea dei soci.....	5
Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea.....	6
Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea.....	7
Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea.....	7
Art. 13 – Consiglio Direttivo.....	7
Art. 14 – Presidente.....	7
Art. 15 – Segretario/Tesoriere.....	8
Art. 16 – Libri sociali obbligatori.....	8
TITOLO QUARTO RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO.....	8
Art. 17 – Gratuità e durata delle cariche.....	8
Art. 18 – Risorse.....	8
Art. 19 – Erogazioni, donazioni e lasciti.....	9
Art. 20 – Beni immobili, mobili e altri beni.....	9
Art. 21 – Responsabilità dell'Associazione.....	9
Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio.....	9
Art. 23 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale.....	10
Art. 24 – Quota sociale.....	10
TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.....	10
Art. 25 – Modificazioni dello statuto.....	10
Art. 26 – Regolamento interno.....	10
Art. 27 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.....	10
Art. 28 – Disposizioni transitorie e finali.....	11

Sommario

1	TITOLO PRIMO DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE
1	Art. 1 - Denominazione
1	Art. 2 - Sede
1	Art. 3 - Durata
1	Art. 4 - Oggetto sociale
2	TITOLO SECONDO SOCI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI
2	Art. 5 - I soci
3	Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci
4	Art. 7 - Volontari, Dipendenti e Collaboratori
2	TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI
2	Art. 8 - Organi sociali
2	Art. 9 - Assemblee dei soci
6	Art. 10 - Ripartizione dell'Assemblea
7	Art. 11 - Rappresentanza dei soci in Assemblea
7	Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea
7	Art. 13 - Consiglio Direttivo
7	Art. 14 - Presidente
8	Art. 15 - Segretario Tesoriere
8	Art. 16 - Libri sociali obbligatori
8	TITOLO QUARTO RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO
8	Art. 17 - Gratuità e durata delle cariche
8	Art. 18 - Risorse
9	Art. 19 - Erogaioni, donazioni e lasciti
9	Art. 20 - Beni immobili, mobili e altri beni
9	Art. 21 - Responsabilità dell'Associazione
9	Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio
10	Art. 23 - Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale
10	Art. 24 - Quota sociale
10	TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
10	Art. 25 - Modificazioni dello statuto
10	Art. 26 - Regolamento interno
10	Art. 27 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
11	Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali



Agenda

Consiglio

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

Teatro Dialettale Stabile della Regione Ligure,
che assume la forma giuridica di associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della poesia, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

I destinatari delle attività sociali sono: i Soci, i loro familiari e terzi.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

I fondatori;

Tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi statuari e presentati da un socio, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di ammissione del Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti e hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se presente nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;



La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo o in l'Assemblea;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.



TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente;
- Il Direttore Artistico;
- Il Segretario/tesoriere;

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione deve contenere :

- L'oggetto;
- gli argomenti all'o.d.g. ;
- il luogo della convocazione;
- la data e l'ora della prima convocazione e, in assenza del numero legale, quella della seconda convocazione;
- l'intervallo tra la prima e seconda convocazione che deve essere maggiore di 24 h e minore di 10 gg. da quella della prima convocazione.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è valida con la presenza di un terzo degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole di 2/3 dei presenti

L'assemblea è validamente costituita in presenza e/o in audio video conferenza.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- Determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- Approva i rendiconti di esercizio, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- Approva il programma di attività promosso dal consiglio direttivo;
- Approva il bilancio preventivo;
- Ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal consiglio direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- Si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera le modifiche dello statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;

- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto;

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 2 altri associati.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da cinque a nove. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti. - In caso di mancanza o di esaurimento della graduatoria dei non eletti, è necessario convocare l'assemblea per procedere alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da altro membro del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito in presenza e/o in audio video conferenza.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- Cura la corrispondenza;
- È responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- Predisporre gli schemi di rendiconto da sottoporre al consiglio direttivo per l'approvazione;
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'associazione;
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Art. 16 – Libri sociali obbligatori

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 17 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per un massimo di 3 (tre) mandati.

Le sostituzioni, effettuate nel corso dei tre anni, decadono comunque allo scadere del triennio medesimo.

Art. 18 – Risorse

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- Contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- Contributi dei privati;
- Contributi di enti, pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art.19 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente), che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 21 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare :

- Il rendiconto finanziario di cassa (cfr. Comma 2 art 13 CST);
- La relazione del Presidente;
- Determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo e i termini entro il quale provvedere al rinnovo dell'adesione tramite il versamento delle quote medesime;
- Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato nella sede dell'associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

- All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.
- I bilanci approvati dall'assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario.
- Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e delle attività statutarie.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 24 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile e non può essere restituita in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né tramissibile.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

Art. 25 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 26 – Regolamento interno.

L'Assemblea, su indicazione del Consiglio Direttivo, può approvare un regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 27 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

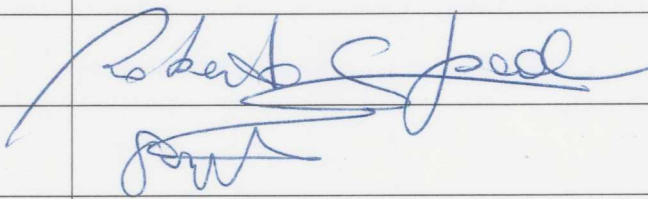
Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. lgs 117/17 e salva diversa desti-

Art. 28 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Firme :

nome	firma
SPADA ROBERTO RACCHI PIERGIORGIO	
Paolo Mancini	

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1
Registrato il 21 GIU. 2023 al n° 1019 53
Col pagamento F23/F24 di Euro 200,00

IL FUNZIONARIO
(Paola Mastone)

